

Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3501

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19575/2017 R.G. proposto da:

M.P., rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Lo Bartolo, con domicilio eletto in Roma, via Rodi, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Emilia Rosa Faraglia;

- ricorrente -

contro

F.G. e Avv. P.C., in qualità di curatrice della minore F.E.;

- intimati -

per regolamento di competenza avverso il decreto della Corte d'appello di Ancona depositata il 26 giugno 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CERONI Francesca, che ha chiesto di dichiarare la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni delle Marche, con le determinazioni di legge.

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 26 giugno 2017, la Corte d'appello di Ancona ha rigettato il reclamo proposto da M.P. avverso il decreto emesso il 27 febbraio 2017, con cui, nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 333 c.c. dal Pubblico Ministero a tutela dei minori L. ed F.E., figli della reclamante e di F.G., il Tribunale per i minorenni delle Marche aveva disposto la sostituzione del curatore speciale dei minori, nominando l'avv. P.C. in luogo dell'avv. C.M..

Premesso che il Tribunale per i minorenni aveva originariamente disposto la sospensione della M. e del F. dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del solo L., con il collocamento del minore presso una comunità terapeutica e la nomina di un tutore, e rilevato che il procedimento era stato in seguito esteso anche ad E., con l'affidamento di entrambi i minori ai Servizi sociali e al Consultorio familiare di (OMISSIS), la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha escluso che la successiva instaurazione di un giudizio di separazione tra i genitori dinanzi al Tribunale ordinario di Ancona comportasse l'incompetenza funzionale del Tribunale per i minorenni, osservando che il provvedimento impugnato era stato adottato nell'ambito di un procedimento incardinato fin dal 2012.

2. Avverso il predetto decreto la M. ha proposto istanza di regolamento di competenza, illustrato anche con memoria. Gl'intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. A sostegno dell'istanza, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 38 disp. att. c.p.c. e della L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3 nonché il travisamento dei fatti e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, osservando che, nel confermare la competenza del Tribunale per i minorenni, il decreto impugnato non ha considerato che il procedimento dinanzi allo stesso, pur essendo stato instaurato nel 2012, riguardava originariamente soltanto L., mentre la posizione di E. era stata presa in considerazione per la prima volta con due decreti del 24 ottobre e del 15 dicembre 2014, emessi dopo l'instaurazione del giudizio di separazione, a sua volta promosso con ricorso depositato il (OMISSIS). La Corte d'appello ha omesso di rilevare che, diversamente da quanto accaduto per L., affetto da disabilità, nei confronti di E. non era stata adottata alcuna misura limitativa della responsabilità genitoriale, ma era stato disposto esclusivamente l'affidamento al Servizio sociale, trattandosi di una minore normodotata e convivente con la madre. L'estensione del procedimento alla stessa era stata d'altronde richiesta dal Pubblico Ministero soltanto il 11 novembre 2014, con la conseguenza che, per quanto la riguardava, il Tribunale per i minorenni avrebbe dovuto declinare la competenza in favore del Tribunale ordinario, preventivamente adito con il ricorso per separazione.

2. Il ricorso è fondato.

Il procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, introdotto con ricorso del 13 ottobre 2012, aveva infatti ad oggetto originariamente la sola posizione di L. F., a tutela del quale era stata chiesta l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c.; soltanto a seguito della sospensione dei genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, disposta con decreto del 22 ottobre 2012, e dell'affidamento del minore al Servizio sociale, con il collocamento presso una comunità terapeutica per minori disabili, il procedimento è stato esteso ad F.E., su richiesta avanzata dal Pubblico Ministero l'11 novembre 2014, in accoglimento della quale, con decreto del 15 dicembre 2014, è stato disposto l'affidamento al Servizio sociale anche della predetta minore. Nel frattempo, tuttavia, con ricorso depositato il (OMISSIS), il padre dei minori, F.G., aveva proposto domanda di separazione personale dalla ricorrente dinanzi al Tribunale ordinario di Ancona, al quale pertanto, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 219 del 2012, spetta la decisione anche in ordine alle misure di cui all'art. 333 c.c. richieste a tutela di F.E..

La natura non contenziosa dei procedimenti volti all'adozione dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, aventi la funzione di tutelare l'interesse superiore del minore nei confronti di condotte pregiudizievoli ascrivibili al genitore, e l'ampiezza dei poteri officiosi d'indagine e conformazione delle predette misure conseguentemente spettanti allo organo giudicante, non consentono infatti di estenderne l'ambito soggettivo ed oggettivo oltre i limiti della situazione dannosa allegata a sostegno della domanda, non essendo il procedimento attivabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 336 c.c., se non nei casi di urgente necessità, nei quali è peraltro consentita la sola adozione di provvedimenti temporanei, restando l'iniziativa affidata normalmente ai soggetti indicati dalla legge. Nella specie, deve pertanto escludersi la possibilità di ravvisare nelle richieste avanzate dal Pubblico Ministero nei confronti di E. un mero sviluppo della domanda originariamente proposta nei confronti del fratello L., trattandosi a tutti gli effetti di una domanda autonoma, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto riguardante un altro minore, sia sotto quello oggettivo, per la diversità del pregiudizio allegato e la minore gravità del provvedimento invocato. La circostanza che, all'epoca in cui furono avanzate le predette richieste, fosse già pendente il giudizio di separazione tra i genitori dei due minori, avrebbe conseguentemente imposto la proposizione della domanda dinanzi al Tribunale ordinario, come previsto dall'art. 38 disp. att. c.c., comma 1, secondo periodo, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, modificato dalla L. n. 219 del 2012, art. 3. Diversamente deve ritenersi per il procedimento nei confronti di F.L., introdotto in epoca anteriore non solo alla proposizione della domanda di separazione, ma anche all'entrata in vigore della L. n. 219 del 2012, e destinato quindi, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., a proseguire legittimamente dinanzi al Tribunale per i minorenni, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 38 disp. att. c.c., nel testo introdotto dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, che, nell'attribuire al giudice minorile la competenza in ordine ai provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, non prevedeva alcuna deroga in caso di pendenza del giudizio di separazione o divorzio.

Non può condividersi, in proposito, la tesi sostenuta nella requisitoria del Procuratore generale, secondo cui l'unitarietà della vicenda sottoposta all'esame del Tribunale per i minorenni, escludendo l'ammissibilità di una valutazione atomistica, riferita cioè alla posizione di ciascun minore all'interno del medesimo nucleo familiare, imporrebbe la concentrazione delle tutele dinanzi al Giudice specializzato, con la conseguente sottrazione al Tribunale ordinario della competenza in ordine alle domande proposte nei confronti di entrambi i minori, e ciò in funzione dell'opportunità di evitare decisioni contrastanti in ordine alla capacità dei genitori di istruire, educare e mantenere la prole, nonchè dell'esigenza di assicurare la coerenza dei provvedimenti da adottare.

Com'è noto, il principio della concentrazione delle tutele è stato originariamente richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, come espressione del canone costituzionale di ragionevole durata del processo, in riferimento alla crisi dell'unione di fatto, al fine giustificare l'attrazione alla competenza del giudice minorile, prevista dall'art. 38 disp. att. c.p.c. soltanto per i provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli, anche delle domande, non contemplate dall'art. 317-bis c.c., concernenti il mantenimento degli stessi, se contestualmente avanzate, in modo tale da evitare disparità di trattamento rispetto ai figli di genitori coniugati (cfr. Cass., Sez. 6, 20/06/ 2011, n. 13508; Cass., Sez. 1, 3/04/2007, n. 8362). Al medesimo principio si è ispirato in seguito il legislatore, che, nel modificare l'art. 38 disp. att. c.p.c., con la L. n. 219 del 2012, art. 3, comma 1, ha attribuito alla competenza del giudice ordinario, se proposte in pendenza di un giudizio di separazione o divorzio o di un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., le azioni dirette ad ottenere provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, che pertanto, in deroga alla competenza attribuita dell'art. 38 cit., comma 1, primo periodo al tribunale per i minorenni, restano devolute, nella predetta ipotesi, al tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, o alla corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato proposto appello (cfr. Cass., Sez. 6, 14/01/2016, n. 432; 26/01/2015, n. 1349). La ratio di tale concentrazione dev'essere individuata non tanto nella esigenza di consentire una valutazione globale ed unitaria del conflitto familiare e delle attitudini genitoriali dei coniugi, destinata a rimanere comunque esclusa in caso di proposizione successiva della domanda di separazione o divorzio, quanto nella connessione oggettiva e soggettiva tra dette domande e quelle di cui agli artt. 330 e 333 c.c., che ne legittima la proposizione congiunta dinanzi al giudice del conflitto familiare, nonchè nella possibile interferenza tra i provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli e quelli ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, e nella conseguente necessità di garantire la coerenza delle relative determinazioni (cfr. Cass., Sez. 6, 26/01/2015, n. 1349, cit.). Tale finalità, se può legittimare una valutazione complessiva della situazione di ciascun minore nell'ambito del contesto familiare, ai fini della scelta delle misure più opportune tra quelle previste dagli artt. 337 c.c. e ss. e quelle di cui agli artt. 330 e 333, non è di per sè sufficiente a giustificare, in ogni caso, la trattazione congiunta delle domande riguardanti tutti i figli nati dall'unione, le cui posizioni, come nella specie, possono risultare in concreto differenziate tra loro, e quindi meritevoli di distinta considerazione.

3. Il decreto impugnato va pertanto cassato, con la dichiarazione di competenza del Tribunale ordinario di Ancona in ordine alla domanda proposta nei confronti di F.E..

Le parti vanno conseguentemente rimesse dinanzi al giudice competente, che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Ancona in ordine alla domanda proposta nei confronti di F.E., disponendo la riassunzione del processo nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2018